

L'Avv. (omissis), dopo aver prospettato di aver difeso le soc. ALFA e BETA (coamministrate dai coniugi TIZIO e MEVIA e partecipate da costoro in modo paritario), ha formulato richiesta di parere circa la liceità deontologica dell'eventuale accettazione di una duplice proposta di mandato professionale formulata da TIZIO ed avente ad oggetto la riorganizzazione dei suddetti assetti societari nell'interesse di quest'ultimo e, contestualmente, la difesa del medesimo nel giudizio di separazione instaurato dalla moglie MEVIA (la quale, tra l'altro, era stata anche cliente o semplice accollante di parte dell'onorario - la richiesta non offre certezze al riguardo - nell'ambito di un incarico ricevuto dallo stesso difensore per assistere SEMPRONIA in altro procedimento).

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

Il semplice dubbio e la mera possibilità che l'istante, nell'eventuale accettazione ed espletamento degli incarichi proposti da TIZIO, possa utilizzare documenti e/o conoscenze (circa l'operato, il patrimonio e l'attività di MEVIA) acquisite nell'ambito dei precedenti mandati svolti (e definiti da oltre 2 anni) per conto delle summenzionate società (partecipate e/o amministrare dalla stessa MEVIA), appare astrattamente idoneo a violare il III comma dell'art. 24 CDF, dove si ravvisa un conflitto di interessi nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, ovvero nel caso in cui la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, ovvero l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

Lo stesso precetto è ribadito, sotto altra forma e per diversi fini, dal III comma dell'art. 68 CDF (sugli "Incarichi contro una parte già assistita": e dal I comma dell'art. 28 CDF (sul "Riserbo e segreto professionale").

La violazione di tutte le norme sopra richiamate prescinde dal lasso di tempo decorso dalla fine del mandato espletato nell'interesse del precedente cliente e prescinde, altresì, dall'eventuale identità tra l'oggetto del vecchio e del nuovo mandato.

La pacifica ratio codicistica è quella di assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario, che deve sempre sussistere tra il cliente e l'avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista (CNF, sentenze 27 novembre 2009 n. 37 e 21 settembre 2007 n. 111).

Il Giudice dell'appello disciplinare ha sanzionato un avvocato che, in fattispecie analoga a quella oggi prospettata dall'istante, aveva accettato ed espletato un mandato professionale per curare gli interessi di una cliente, quale socia e legale rappresentante di una società, e dopo aveva promosso una serie di procedimenti contro la stessa su incarico del suo ex compagno. "... Avere assunto diversi incarichi difensivi (peraltro con thema decidendum di natura strettamente personale) contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato, concretizza una condotta lesiva del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contraria a buona norma di comportamento omissis ... l'avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di una società e difesa sostanziale dei soci (cnf, 28 settembre 1996, n. 113) ... omissis ... denunciando questa situazione una non limpida distinzione di ruoli e degli interessi difesi dall'incolpata, si viola il principio della correttezza professionale". (CNF, sentenza 12 dicembre 2013 n. 80).

Sempre il CNF (sentenza 21 novembre 2017 n. 180), giudicando un professionista che aveva assunto un incarico da una cliente per difenderla, nell'ambito di un procedimento penale, dall'accusa di appropriazione indebita della quota parte di titoli azionari commesso nei confronti del fratello che, a sua volta, era stato suo cliente nella causa civile per scioglimento della comunione ereditaria promossa dal medesimo contro la sorella e nella quale si controverteva proprio della collazione all'asse ereditario di detti titoli azionari, ha affermato che " ... costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato - indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia - assuma l'incarico da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest'ultimo informazioni dallo stesso assunte nell'espletamento del precedente mandato (ex plurimis: Consiglio Nazionale Forense, 28 dicembre 2015, n. 226)".

Nell'ultima citata pronuncia del Consiglio Nazionale (n. 226/2015) si ribadiva che "... il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato non può essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai

successivi incarichi professionali assunti dal professionista: è questa la ratio sottesa all'art. 24 c.d.f. (prima art. 37 c.d.f.). Da tale rapporto fiduciario discende anche il vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese proprio sulla base dello stesso. ..." (fattispecie relativa ad avvocato che aveva assunto l'incarico di difesa di due coniugi nell'ambito della loro separazione consensuale e successivamente, a seguito di revoca del mandato da parte del marito, aveva intrapreso, per conto della moglie, azioni giudiziarie a carico del primo utilizzando anche notizie apprese da quest'ultimo in costanza del rapporto professionale pregresso).

Anche la Corte di Cassazione converge verso una interpretazione rigorosa statuendo che la normativa sul conflitto d'interessi "mira ad evitare situazione che possano far dubitare della correttezza dell'operato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato." (Cass., SS.UU., 4 novembre 2011, n. 22882); ed ancora, sul punto: "il conflitto di interessi può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti" (Cass., Sez. III Civ. 27 ottobre 2015 n. 21806).

La medesima interpretazione trova ulteriore conferma nella Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sessione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006) in base alla quale: "Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti di interesse: pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà."

Per quanto sopra, il Consiglio

RITIENE

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: artt. **24, 28, 68 CDF**; assunzione di incarico
contro un socio della società assistita - conflitto di interesse